

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

CALCIO A CINQUE

Stagione sportiva 2026/2027

Art. 1 – Società iscritte

Al campionato regionale Under 19 di Calcio a Cinque 2026/27 partecipano 13 squadre inserite in un unico girone.

Art. 2 – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Il campionato regionale Under 19 è riservato ai giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque nati dal 1° gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare 3 calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2007 in poi.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 34, comma 1, le Società partecipanti con più squadre a campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al campionato di categoria superiore.

Alle società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Art. 3 - formula del campionato

Le squadre si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno con assegnazione di tre punti per la vittoria ed 1 punto con il pareggio.

Al termine del campionato la squadra prima classificata accederà alla fase nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque.

Art. 4 – durata delle gare

Per tutte le gare saranno disputati due tempi non effettivi di 30 minuti l'uno.

Art. 5 – Calciatori in distinta

Nelle gare del campionato regionale Under 19 i Calcio a Cinque le società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) CALCIATORI.

Art. 6 – Recupero delle gare

Le gare rinviate o interrotte devono essere disputate entro 10 giorni dalla data originaria, anche in giornate infrasettimanali, salvo diversa disposizione da parte del C.R.E.R.

Art. 7 – Variazioni gare

Eventuali richieste di variazioni di campo, data e/o orario di gioco dovranno essere trasmesse tramite il Portale Servizi LND, entro le ore 12.00 del quarto giorno antecedente la gara e dovranno essere sottoscritte per condivisione (ad eccezione delle richieste di mera variazione del campo di gioco) dalla società avversaria.

Art. 8 – Assegnazione del titolo

In caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali", in caso di risultato in parità al termine dei tempi regolamentari.

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre, si procede, preliminarmente, alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio a cura della Delegazione di Rimini.

Le due migliori squadre individuate sulla base della classifica avulsa disputeranno lo spareggio in gara unica in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Art. 9 – Norma di chiusura e di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del regolamento della LND, dei comunicati n.1 e 2 LND e del Comunicato N. 1 C.R.E.R. 2026/27

Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.